

**DELIBERAZIONE 28 DICEMBRE 2021**

**633/2021/R/IDR**

**INTIMAZIONE AD ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, PUNTO 1 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 425/2019/R/IDR**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1187<sup>a</sup> riunione del 28 dicembre 2021

**VISTI:**

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito: legge 196/09) e, in particolare, l'articolo 34;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (di seguito: legge 205/17), e, in particolare, i commi da 516 a 525 dell'articolo 1;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (di seguito: legge 145/18), e, in particolare, i commi da 153 a 155 dell'articolo 1;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e s.m.i, recante le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti;
- il decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121 (di seguito: decreto-legge 121/21), come convertito nella legge 9 novembre 2021, n. 156 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-bis;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019 (di seguito: d.P.C.M. 1 agosto 2019), recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento”;
- la deliberazione dell’Autorità del 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 – MTI-2. Schemi regolatori”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)”;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
- la relazione dell’Autorità 20 giugno 2019, 252/2019/I/IDR, avente ad oggetto “Primo elenco degli interventi necessari e urgenti per il settore idrico ai fini della definizione della sezione «acquedotti» del Piano nazionale di cui all’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: relazione 252/2019/I/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 425/2019/R/IDR, avente ad oggetto “Disciplina delle modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi contenuti nell’Allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della legge 205/2017” (di seguito: deliberazione 425/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2019, 512/2019/R/IDR, avente ad oggetto “Avvio dell’erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all’allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”” (di seguito: deliberazione 512/2019/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3”;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2020, 520/2020/R/IDR, avente ad oggetto “Modalità straordinarie di erogazione delle quote di finanziamento per la realizzazione di taluni interventi di cui all’Allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 agosto 2019, recante “Adozione del primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione acquedotti”” (di seguito: deliberazione 520/2020/R/IDR);
- la deliberazione 16 febbraio 2021, 58/2021/R/IDR, recante “Semplificazione delle modalità di erogazione delle risorse, di cui alla deliberazione dell’Autorità, 425/2019/R/IDR, per la realizzazione degli interventi contenuti nel primo stralcio

del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – sezione «acquedotti»” (di seguito: deliberazione 58/2021/R/IDR);

- la circolare della Cassa per i servizi energetici ed ambientali (di seguito anche: Csea) del 28 febbraio 2020, 10/2020/IDR, contenente le istruzioni operative agli Enti di riferimento per gli adempimenti previsti nella deliberazione 425/2019/R/IDR (di seguito: circolare 10/2020/IDR);
- la circolare di Csea del 24 febbraio 2021, 4/2021/IDR, di revisione della circolare 10/2020/IDR con riferimento alle istruzioni operative agli Enti di riferimento per l’espletamento degli adempimenti previsti nella deliberazione ARERA 425/2019/R/IDR come successivamente modificata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR (di seguito: circolare 4/2021/IDR);
- i dati, gli atti e i documenti relativi agli interventi di cui all’Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, trasmessi dai relativi Enti di riferimento ai sensi delle deliberazioni 425/2019/R/IDR (come integrata dalla deliberazione 58/2021/R/IDR), 512/2019/R/IDR e 520/2020/R/IDR, nonché secondo le modalità previste dalla circolare 4/2021/IDR.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori”;
- il d.lgs. 152/06, all’articolo 149, individua, quali atti che compongono il Piano d’Ambito - oltre che il “modello gestionale ed organizzativo” e il “piano economico finanziario” - anche la “ricognizione delle infrastrutture” e il “programma degli interventi” (di seguito: PdI) specificando che:
  - la ricognizione delle infrastrutture identifica lo stato di consistenza e di funzionamento delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato (comma 2);
  - il programma degli interventi individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda di utenza, definendo gli obiettivi da realizzare, le infrastrutture a tal fine programmate ed i tempi di realizzazione (comma

- 3);
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012 all'articolo 3, comma 1, descrive puntualmente le funzioni attinenti alla regolazione del servizio idrico trasferite *ex lege* all'Autorità, stabilendo, in particolare, che:
    - l'Autorità “definisce i livelli minimi e gli obiettivi di qualità del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...)” (lett. *a*);
    - “predisporre e rivede periodicamente il metodo tariffario per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), sulla base del riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio sostenuti dai gestori (...)” (lettera *d*);
    - “verifica la corretta redazione del piano d'ambito, acquisita la valutazione già effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici” (lett. *e*);
    - “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (...), proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)” (lettera *f*);
  - l'articolo 1, comma 516, della legge 205/17 - nella formulazione precedente alle modifiche e integrazioni recate dal recente decreto-legge 121/21 - disponeva che
    - ai fini della “programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche” - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fosse adottato (su proposta del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata) il “Piano nazionale di interventi nel settore idrico”, e che il medesimo Piano fosse articolato in due distinte sezioni (sezione «acquedotti» e sezione «invasi») e “aggiornato di norma ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in stato di realizzazione”;
  - la legge 205/17 in discorso attribuiva poi all'Autorità specifici compiti di monitoraggio e segnalazione, stabilendo che l'Autorità medesima:
    - “avvalendosi anche della Cassa per i servizi energetici e ambientali, monitor[i] l'andamento dell'attuazione degli interventi e [sostenga] gli enti di governo dell'ambito e gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi della sezione «acquedotti» per eventuali criticità nella programmazione e nella realizzazione degli interventi” (articolo 1, comma

- 520);
- segnali i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili, e proponga, ove ne ricorrano i presupposti, gli interventi correttivi da adottare per il ripristino, comunicandoli alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri interessati, ai fini dell'esercizio dei necessari poteri sostitutivi di programmazione e realizzazione degli interventi (articolo 1, comma 525);
  - sulla base dell'elenco di interventi selezionato dall'Autorità e riportato nella Relazione 252/2019/I/IDR, con il d.P.C.M. 1 agosto 2019 è stato adottato il “primo stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione acquedotti”, prevedendo, in particolare, che:
    - “la copertura del costo degli interventi [sia] assicurata a valere e nel limite delle risorse del citato articolo 1, comma 155, della legge 145/2018, pari a 40.000.000 euro per l'annualità 2019 e a 40.000.000 euro per l'annualità 2020” (articolo 1, comma 2);
    - “le risorse di cui al comma 2 poss[ano] essere accreditate alla [Csea] con la procedura di cui all'art. 34, comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, norma che disciplina il caso di “spesa da demandarsi a funzionari o commissari delegati” (articolo 1, comma 3);
    - l'Autorità, “con propri provvedimenti, disciplin[i] le condizioni, i termini, le modalità di erogazione delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui all'art.1” (articolo 2, comma 1).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 425/2019/R/IDR, l'Autorità, al fine di temperare l'esigenza di procedere celermente alla programmazione e realizzazione degli interventi in parola con la necessità di assicurare adeguate modalità di rendicontazione e monitoraggio delle somme stanziare, ha disciplinato le condizioni, i termini e le modalità di erogazione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1 del d.P.C.M 1 agosto 2019, individuando altresì obblighi di rendicontazione e comunicazione da parte dell'Ente di riferimento (per il tramite dell'Ente di governo dell'ambito competente);
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, la deliberazione 425/2019/R/IDR, come successivamente integrata con la deliberazione 58/2021/R/IDR, ha previsto l'erogazione di una prima quota, in acconto, equivalente al 40% del finanziamento a valere sul capitolo di spesa 2019 (comma 4.1, lettera a), subordinando (al comma 4.1, lettera b) l'erogazione delle quote successive alla verifica dei seguenti adempimenti:
  - certificazione, da parte dell'Ente di riferimento, dell'effettiva spesa sostenuta dal soggetto realizzatore in sede di rendicontazione, secondo le modalità operative definite da Csea ai sensi del successivo comma 4.2 e in base a finestre temporali di erogazione opportunamente individuate dalla medesima;
  - in coincidenza di ciascuna richiesta di erogazione, attestazione delle

condizionalità di cui all'articolo 7, aventi ad oggetto:

- l'ottemperanza alla regolazione *pro tempore* vigente e, segnatamente, la trasmissione all'Autorità da parte dell'Ente di riferimento (o dell'Ente di governo d'ambito, qualora non coincidente con l'Ente di riferimento), degli atti che costituiscono lo schema regolatorio del soggetto realizzatore vigente al momento della richiesta di erogazione delle quote di finanziamento (comma 7.1);
- il rispetto di condizioni puntuali a cui assoggettare il soggetto realizzatore e l'Ente di riferimento, eventualmente previste dall'Autorità nel caso in cui si rilevino specifiche criticità nelle scelte di programmazione e gestione del servizio idrico integrato (comma 7.2);
- l'adempimento da parte del soggetto realizzatore degli obblighi di rendicontazione e comunicazione previsti all'art. 5, inclusi gli obblighi di monitoraggio e aggiornamento della Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (comma 7.3);
- l'articolo 8 della deliberazione in parola prevede, al comma 8.1, che "l'Autorità dispone la revoca del finanziamento al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:
  - 1) mancato utilizzo di almeno l'80% della spesa totale del progetto finanziato entro 2 anni dall'erogazione della prima quota di finanziamento;
  - 2) mancato adempimento alle condizionalità di cui al precedente Articolo 7 entro un anno dalla sussistenza del relativo obbligo e nei termini che saranno indicati dall'Autorità;
  - 3) certificazione da parte dell'Ente di riferimento di incongruenze nella rendicontazione delle spese destinate all'intervento oggetto di finanziamento e/o distorsione delle medesime risorse rispetto alle finalità del Piano, nonché pronuncia di sentenze di condanna passate in giudicato su illeciti di pertinenza del progetto finanziato;
  - 4) il soggetto realizzatore si trovi in stato di scioglimento o di liquidazione, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis della medesima legge, salvo che si tratti di accordi che consentano la prosecuzione dell'attività per cui il soggetto realizzatore è stato ammesso al finanziamento";
- il medesimo articolo 8, al comma 8.2, dispone che la revoca del finanziamento nei casi di cui al precedente comma 8.1 "comporta l'esclusione del soggetto realizzatore dal successivo aggiornamento del Piano, ai sensi dell'art.1, comma 516, della legge n. 205 del 2017 (...)"
- con la circolare 10/2020/IDR e con la successiva circolare 4/2021/IDR, Csea ha definito le modalità – e la modulistica – mediante le quali gli Enti di riferimento di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019, con il coinvolgimento dei soggetti realizzatori dagli stessi individuati, devono avanzare richiesta per

l'erogazione delle quote successive all'acconto e assolvere agli obblighi di certificazione di cui al comma 4.1, nonché agli obblighi informativi di cui ai commi 5.3 e 6.2 della deliberazione 425/2019/R/IDR.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 512/2019/R/IDR l'Autorità ha autorizzato l'erogazione da parte di Csea della prima quota di finanziamento, ai sensi del comma 4.1 lettera a) e previa verifica degli adempimenti di cui al comma 2.5 della citata deliberazione 425/2019/R/IDR, per la realizzazione di alcuni degli interventi di cui all'Allegato 1 al richiamato d.P.C.M. 1 agosto 2019;
- nella deliberazione in parola l'Autorità ha subordinato l'erogazione delle successive quote, coerentemente con le modalità definite all'articolo 4 della deliberazione 425/2019/R/IDR, alla verifica delle condizionalità di cui ai commi 7.1 e 7.3 della medesima deliberazione.

**CONSIDERATO CHE:**

- il quadro complessivo di carattere normativo e regolatorio con riferimento al quale l'Autorità ha impostato i propri provvedimenti ha risentito profondamente degli effetti della pandemia da COVID-19, il cui acuirsi ha comportato l'adozione di misure (di limitazione negli spostamenti e di sospensione di talune attività produttive industriali e commerciali) volte a contrastarne e contenerne la diffusione a livello nazionale;
- nell'ambito della documentazione acquisita in sede di monitoraggio, diversi soggetti hanno segnalato ritardi nell'avanzamento dei lavori, legati a rallentamenti delle attività di autorizzazione da parte dei soggetti preposti e di progettazione dovuti alle menzionate misure restrittive imposte dall'emergenza da COVID-19 (spesso con la conseguente interruzione, per alcuni mesi, degli *iter* autorizzativi), protrattisi anche nel secondo semestre dell'anno 2020, pur evidenziando in alcuni casi la possibilità di recuperare tali ritardi nelle successive fasi avanzamento dei lavori;
- tenuto conto della contingente emergenza sanitaria e dei conseguenti effetti in termini di rallentamento e sospensione dei cantieri, l'Autorità, al fine di proseguire celermente alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui all'Allegato 1 al d.P.C.M. 1 agosto 2019, ha disposto, con la deliberazione 520/2020/R/IDR, un temporaneo adeguamento delle modalità di erogazione disciplinate con la deliberazione 425/2019/R/IDR, che alla luce dell'attuale contesto emergenziale, ne preservasse l'efficacia;
- in particolare, per quanto di interesse in questa sede, nella citata deliberazione 520/2020/R/IDR l'Autorità ha previsto – in deroga al comma 4.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR – la possibilità di erogare quote a copertura degli importi per i quali l'Ente di riferimento attesti l'effettiva spesa, anche qualora inferiori alla quota di erogazione prevista, concedendo in forma di acconto la quota

restante, e precisando che, per i soggetti beneficiari sarebbero rimasti fermi i casi di revoca del finanziamento di cui al comma 8.1 della richiamata deliberazione 425/2019/R/IDR.

**CONSIDERATO, ANCHE, CHE:**

- nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2021 gli Enti di riferimento, nell'ambito del monitoraggio semestrale previsto dal comma 5.3 della richiamata deliberazione 425/2019/R/IDR, hanno trasmesso all'Autorità e a Csea, secondo le modalità previste dalla circolare 4/2021/IDR, la documentazione attestante lo stato di avanzamento dell'intervento finanziato, nonché l'aggiornamento del cronoprogramma finanziario, oltre che alla segnalazione di eventuali criticità (ritardi nella realizzazione) o variazioni del progetto di carattere tecnico o economico;
- nell'ambito del richiamato monitoraggio, accanto all'avanzamento di una parte degli interventi finanziati (che ha portato in alcuni casi alla conclusione delle opere sottostanti, con contestuale richiesta all'Autorità e a Csea di erogazione dell'ultima quota), sono state evidenziate situazioni caratterizzate dal protrarsi dei ritardi già registrati nei mesi precedenti, che non sono stati recuperati dal soggetto realizzatore, contrariamente alle previsioni;
- in particolare, nelle comunicazioni trasmesse dagli Enti di riferimento ai fini dell'ultimo monitoraggio semestrale, è stato evidenziato che il cronoprogramma inizialmente previsto per la progettazione e realizzazione dei relativi interventi ha risentito profondamente delle seguenti criticità:
  - misure di limitazione imposte dagli effetti della pandemia da COVID-19, con conseguenti rallentamenti nell'avanzamento delle attività di progettazione, delle fasi autorizzatorie e difficoltà di approvvigionamento dei materiali;
  - avvio di contenziosi in fase di aggiudicazione degli appalti nonché di realizzazione dei lavori;
  - inerzia dell'impresa aggiudicataria dei lavori, che ha disatteso i termini contrattuali;
  - rideterminazione delle specifiche di progetto a causa della variazione di disponibilità idrica in seguito alla siccità ed all'attività sismica che ha coinvolto il territorio interessato, con rallentamento delle fasi di progettazione.

**CONSIDERATO, ANCORA, CHE:**

- risulta spirato il termine dei due anni dall'erogazione della prima quota di finanziamento, autorizzata con deliberazione 512/2019/R/IDR, entro cui, ai sensi del comma 8.1, punto 1), della deliberazione 425/2019/R/IDR, il soggetto realizzatore avrebbe dovuto utilizzare almeno l'80% della spesa totale del progetto finanziato;
- rispetto agli interventi interessati dall'erogazione della prima quota ai sensi della deliberazione 512/2019/R/IDR, i soggetti realizzatori degli interventi inclusi



nell'Allegato A al presente provvedimento, ad oggi, risultano non aver adempiuto a detto obbligo.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- il quadro normativo su cui l'Autorità ha definito il primo stralcio della sezione «acquedotti» del Piano nazionale nonché le modalità di erogazione delle risorse al medesimo assegnate è stato nuovamente inciso dalle disposizioni recate dal decreto-legge 121/21, come convertito nella legge 156/21, che, per quanto di interesse in questa sede, all'articolo 2, comma 4-bis, ha attribuito al Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili il compito di monitorare l'andamento dell'attuazione degli interventi del Piano di cui al comma 516 e di segnalare i casi di inerzia e di inadempimento degli impegni previsti da parte dei soggetti interessati, prevedendo tuttavia, al nuovo comma 516-ter che “[g]li interventi finanziati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 (...), e 1 agosto 2019 (...) [siano] attuati e monitorati secondo le modalità previste nei medesimi decreti.”.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per intimare ai soggetti realizzatori degli interventi indicati in Allegato A al presente provvedimento l'adempimento dell'obbligo di utilizzare almeno l'80% della spesa totale del progetto finanziato entro il 30 novembre 2022;
- la mancata ottemperanza alla presente intimazione, entro la data indicata, costituisca presupposto per disporre, ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR, la revoca del finanziamento assentito con d.P.C.M. 1 agosto 2019 e la restituzione delle somme ricevute dal soggetto realizzatore ai sensi del comma 4.1 della medesima deliberazione, nonché per l'attivazione del meccanismo per i casi di inerzia e inadempimento ai sensi dell'art. 1, comma 525, della legge 205/17;
- restino fermi gli altri casi di revoca del finanziamento di cui all'articolo 8 della deliberazione 425/2019/R/IDR;
- le criticità rappresentate dagli Enti di riferimento nelle comunicazioni trasmesse – e successivamente integrate – ai fini dell'ultimo monitoraggio semestrale possano essere completamente superate nell'orizzonte temporale di cui al termine di adempimento indicato in precedenza

**DELIBERA**

1. di intimare i soggetti realizzatori degli interventi inclusi nell'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrale e sostanziale, ad adempiere all'obbligo, di

- cui al comma 8.1, punto 1), della deliberazione 425/2019/R/IDR, di utilizzo della soglia percentuale minima della spesa totale del progetto finanziato entro il 30 novembre 2022, provvedendo contestualmente a inviarne prova documentale all’Autorità e a Csea;
2. di prevedere che la mancata ottemperanza a quanto disposto al precedente punto 1 nei termini ivi previsti, costituisca, per i soggetti di cui al punto precedente, presupposto per disporre, ai sensi del comma 8.1 della deliberazione 425/2019/R/IDR, la revoca del finanziamento assentito con d.P.C.M. 1 agosto 2019 e la contestuale restituzione delle somme ricevute dal soggetto realizzatore ai sensi del comma 4.1 della medesima deliberazione, nonché per l’attivazione del meccanismo per i casi di inerzia e inadempimento ai sensi dell’art. 1, comma 525, della legge 205/17;
  3. di dare mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici dell’Autorità per le azioni a seguire;
  4. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti elencati nell’*Allegato A*;
  5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

28 dicembre 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*